

ABE/GL/2020/12

11.08.2020

Orientamenti

recanti modifica agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19

1. Conformità e obblighi di segnalazione

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (.¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti, integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 12.10.2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2020/12» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto e destinatari

Oggetto

5. I presenti orientamenti modificano gli orientamenti EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽²⁾ (gli «Orientamenti») per garantire la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽³⁾, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 ⁽⁴⁾ (CRR 2) e dal regolamento (UE) 2020/873 ⁽⁵⁾ («soluzioni rapide» in materia di CRR).

Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Attuazione

Data di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 11.08.2020 fino alla fine dei periodi transitori di cui all'articolo 468, paragrafo 1, e all'articolo 473 bis, paragrafi 6 e 6 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

(²) https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/302d6722-c37b-4869-ba12-6d3b4a1092fb/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_EN.pdf (testo in inglese).

(³) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(⁴) Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(⁵) Regolamento (EU) n. 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pagg. 4–17).

4. Modifiche

8. Il paragrafo 5 degli Orientamenti è sostituito con il seguente:

«5. I presenti Orientamenti specificano il modello per l'informativa da utilizzare per le informative previste dagli artt. 468 e 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (in appresso «il CRR»).

9. Il paragrafo 6 degli Orientamenti è sostituito con il seguente:

«6. I presenti Orientamenti si applicano agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR ai sensi degli artt. 6, 10 e 13 del medesimo».

10. Il paragrafo 7 degli Orientamenti è sostituito con il seguente:

«7. I presenti Orientamenti si applicano durante i periodi transitori di cui all'articolo 468, paragrafo 1, e agli artt. 473 bis, paragrafi 6 e 6 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.»

11. Il paragrafo 12 dell'EBA/GL/2018/01 è stato così modificato:

«Gli enti che scelgono di applicare l'articolo 473 bis del CRR dovrebbero compilare il modello quantitativo di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nello stesso».

«Gli enti compresi tra quelli citati nell'articolo 473 bis, paragrafo 1, che scelgono di non applicare tale articolo dovrebbero pubblicare le osservazioni circa l'articolo 473 bis di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nel medesimo».

«Gli enti che scelgono di non applicare il trattamento temporaneo ai sensi dell'articolo 468 dovrebbero pubblicare le osservazioni circa l'articolo 468 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nel medesimo».

12. L'allegato I è sostituito dal seguente:

Allegato I - Modello per il confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR

Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR

Scopo: fornire un confronto tra i fondi propri, il capitale primario di classe 1, il capitale di classe 1, le attività ponderate per il rischio, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti.

Fornire un confronto tra i fondi propri, il capitale primario di classe 1, il capitale di classe 1, le attività ponderate per il rischio, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19, in conformità dell'articolo 468 del CRR.

Il presente modello si limita a considerare l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, nonché del trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19, in conformità dell'articolo 468.

Ambito di applicazione: il modello quantitativo è obbligatorio per tutti gli enti che scelgono di applicare l'articolo 468 e/o l'articolo 473 bis del CRR e sono soggetti, del tutto o in parte, agli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, conformemente agli articoli 6, 10 e 13 del CRR.

Osservazioni circa l'articolo 473 bis: gli enti citati nell'articolo 473 bis, paragrafo 1, che sono soggetti, del tutto o in parte, agli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR ma che, ai sensi del paragrafo 9, primo comma, dello stesso articolo, scelgono di non applicare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 473 bis dovrebbero pubblicare osservazioni per comunicare che non applicano le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, nonché eventuali modifiche di tale scelta intervenute nel corso del tempo e che i loro fondi propri e i loro coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria tengono già pienamente conto dell'impatto dell'IFRS 9 o di analoghe perdite attese su crediti.

Osservazioni circa l'articolo 468: gli enti che sono soggetti agli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR ma che, ai sensi del paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 468, scelgono di non applicare il trattamento temporaneo di cui all'articolo 468 dovrebbero pubblicare osservazioni per comunicare che non applicano il trattamento temporaneo, nonché eventuali modifiche di tale scelta intervenute nel corso del tempo, e che i loro fondi propri e i loro coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria tengono già pienamente conto dell'impatto di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Contenuto: gli enti dovrebbero pubblicare il valore di ciascuna misurazione inserita nel modello quantitativo alla fine del periodo di segnalazione.

Frequenza: fino al 28 giugno 2021, gli enti dovrebbero pubblicare queste informazioni con la frequenza prevista dai paragrafi 25, 26 e 27 del documento EBA GL/2014/14 quale modificato dal documento EBA GL/2016/11 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui fondi propri (paragrafo 25.a), le attività ponderate per il rischio (paragrafo 25.b.i.) e il coefficiente di leva finanziaria (paragrafo 25.c). Dopo il 28 giugno 2021, le istituzioni dovrebbero pubblicare tali informazioni con la frequenza dell'informativa prevista dagli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater per le metriche chiave di cui all'articolo 447 del CRR.

Formato: formato fisso per il modello quantitativo. Gli enti che non applicano le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 possono utilizzare un formato flessibile per le proprie osservazioni circa l'articolo 473 bis. Gli enti che non applicano il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR possono utilizzare un formato flessibile per le proprie osservazioni circa l'articolo 468.

Descrizione di accompagnamento: gli enti che applicano le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 dovrebbero fornire una descrizione di accompagnamento del modello quantitativo per spiegare gli elementi principali delle disposizioni transitorie che applicano. A norma dell'articolo 473 bis, paragrafo 7 bis, secondo comma, del CRR, gli enti dovrebbero altresì indicare se le modalità di calcolo utilizzate sono quelle di cui al paragrafo 7, punto b, o quelle previste dal paragrafo 7 bis, primo comma.

A norma dell'articolo 473 bis, paragrafo 9, secondo comma, del CRR, gli enti dovrebbero spiegare, in particolare, tutte le proprie scelte riguardanti le opzioni previste dallo stesso paragrafo, a prescindere dal fatto che applichino o meno l'articolo 473 bis, paragrafo 2 e/o paragrafo 4, nonché eventuali modifiche dell'applicazione di tali opzioni.

Gli enti dovrebbero altresì spiegare le modifiche apportate alle metriche prudenziali incluse nel modello dall'ultimo periodo di informativa in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti e/o dell'applicazione del trattamento temporaneo ai sensi dell'articolo 468, ove tali modifiche siano sostanziali.

Modello quantitativo						
		a	b	c	d	e
		T	T-1	T-2	T-3	T-4
Capitale disponibile (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)					
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
2a	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					
3	Capitale di classe 1					
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
4a	Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					
5	Capitale totale					
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
6a	Capitale totale come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					
Attività ponderate per il rischio (importi)						
7	Totale delle attività ponderate per il rischio					
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
Coefficienti di capitale						
9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)					
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
10a	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)					

12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
12a	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					
13	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)					
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
14a	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					
Coefficiente di leva finanziaria						
15	Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria					
16	Coefficiente di leva finanziaria					
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti					
17a	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo					

Spiegazione

Riga Numero	Spiegazione
1	Importo del capitale CET1 in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ⁽⁶⁾ (riga 29 del "Modello per l'informativa sui fondi propri")
2	Importo del capitale CET1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
2a	Capitale CET1 come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
3	Importo del capitale di classe 1 in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri. (riga 45 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
4	Importo del capitale di classe 1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).

Riga Numero	Spiegazione
4a	Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
5	Importo del capitale totale in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ⁶ (riga 59 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
6	Importo del capitale totale come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
6a	Capitale totale come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
7	Importo del totale delle attività ponderate per il rischio in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ⁶ (riga 60 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
8	Importo del totale delle attività ponderate per il rischio come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
9	Coefficiente di capitale CET1 in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ⁶ (riga 61 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
10	Coefficiente di capitale CET1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ⁽⁷⁾
10a	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
11	Coefficiente di capitale di classe 1 in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ⁶ (riga 62 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
12	Coefficiente di capitale di classe 1 come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ^{Error! Bookmark not defined.}
12a	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
13	Coefficiente di capitale totale in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sui requisiti di fondi propri ⁶ (riga 63 del «Modello per l'informativa sui fondi propri»)
14	Coefficiente di capitale totale come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ^{Error! Bookmark not defined.}
14a	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria in base all'importo pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria ⁽⁸⁾ (riga 21 della tabella «LRCom: Informativa comune sul coefficiente di leva finanziaria»)
16	Coefficiente di leva finanziaria in base al valore pubblicato dagli enti secondo le NTA per l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria ⁸ (riga 22 della tabella «LRCom: Informativa comune sul coefficiente di leva finanziaria»)
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato l'importo delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti calcolato ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR ^{Error! Bookmark not defined.}
17a	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
	Periodi di segnalazione

⁽⁷⁾ Nel pubblicare questo coefficiente, gli enti dovrebbero tenere conto delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti che hanno effetti sia sul numeratore sia sul denominatore.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).

Riga Numero	Spiegazione
	<p>I periodi di segnalazione T, T-1, T-2, T-3 e T-4 sono definiti come trimestri. Gli enti dovrebbero pubblicare le date corrispondenti ai periodi di segnalazione.</p> <p>Gli enti che pubblicano questo modello su base trimestrale dovrebbero fornire dati relativi ai periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4; gli enti che pubblicano questo modello su base semestrale dovrebbero fornire dati relativi ai periodi T, T-2 e T-4; gli enti che pubblicano questo modello su base annuale dovrebbero fornire dati relativi ai periodi T e T-4.</p> <p>La pubblicazione di dati relativi a periodi precedenti non è richiesta qualora i dati siano pubblicati per la prima volta. Sono richieste informazioni su periodi precedenti soltanto qualora tali periodi siano successivi alla data d'inizio del primo esercizio finanziario che comincia il 1° gennaio 2018 o successivamente.</p>
	Ultimo periodo di informativa
	<p>Gli enti sono tenuti a pubblicare le informazioni delle righe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 17, se del caso, ai sensi dell'articolo 473, paragrafi 6 e 6 bis, del CRR, fino al termine del periodo transitorio.</p>
	<p>Gli enti sono tenuti a pubblicare le informazioni delle righe 2a, 4a, 6a, 8, 10a, 12a, 14a e 17a, se del caso, ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 2, del CRR, fino al termine del periodo transitorio.</p>